

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u> <u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476</u> <u>Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

> E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Omessa comunicazione all'ENEA e decadenza detrazioni risparmio energetico

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza 21.11.2022 n. 34151, confermando la posizione dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato che per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus"), di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e ai co. da 344-347 dell'art. 1 della L. 296/2006, deve essere inviata l'apposita comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. Queste conclusioni esplicano i loro effetti inevitabilmente anche per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020. Secondo la Suprema Corte, quindi, entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere presentata la comunicazione all'ENEA, ma l'eventuale omissione può essere sanata mediante la remissione in bonis entro la "prima dichiarazione utile". Nel caso l'adempimento non sia stato eseguito, la detrazione fiscale non compete.

Premessa

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u>

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476</u>

<u>Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.barletta@cpaccountmanagement Con l'ordinanza 21.11.2022 n. 34151, la Corte di Cassazione ha affermato che, per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus"), di cui all'art. 14 del DL 63/2013 ed all'art. 1 co. 344-347 della L.296/2006, deve essere inviata l'apposita comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori ex art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007 (vigente all'epoca dei fatti in causa, oggi sostituito dall'analogo art. 6 co. 1 lett. g) del DM 6.8.2020 "Requisiti"), in assenza della quale, ove non vi siano più le condizioni per poter aderire alla c.d. "remissione in bonis", si decade dal diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale.

Osserva

Tali conclusioni, confermando la posizione dell'Amministrazione finanziaria (si veda, tra le altre, la circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28, p. 128), **esplicano i loro effetti anche per il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.**

Orientamento della giurisprudenza di merito

In riferimento a tale adempimento, nella giurisprudenza di merito si sono **contrapposte due posizioni interpretative:**

- → un primo filone ha ritenuto che l'obbligo della suddetta comunicazione viene previsto a pena di decadenza dalla detrazione, essendo la trasmissione dei documenti all'ENEA un adempimento di tipo sostanziale (così C.T. Prov. Novara 6.2.2017 n. 24/2/17; C.T. I Trento 15.2.2021 n. 20/1/21);
- → un orientamento antitetico ha ritenuto che, laddove sia dimostrata l'effettuazione dei lavori ed il sostenimento delle spese, l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non sia d'ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale, in ragione del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" (in tal senso C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. 853/19/15, 16.5.2018 n. 2181/19/18 e 5.12.2018 n. 5330/9/18; C.T. Prov. Milano 12.9.2017 n. 5287/2/17; C.T. Prov. Lecce 23.5.2018 n. 1709/1/18; C.T. Reg. Toscana 3.11.2020 n. 790/5/20).

Natura decadenziale dell'omessa comunicazione

L'ordinanza Cass. 21.11.2022 n. 34151 aderisce al primo orientamento, affermando la **natura decadenziale dell'omessa comunicazione all'ENEA.**

Osserva

La Corte di Cassazione motiva tale conclusione in ragione del dato testuale della disposizione (l'art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007, vigente all'epoca dei fatti in giudizio, disponeva che "i soggetti che

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u>

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476</u>

<u>Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.barletta@cpaccountmanagement intendono avvalersi della detrazione (...) sono tenuti a (...) **trasmettere all'ENEA entro novanta** giorni dalla fine dei lavori" apposita comunicazione).

A conferma delle proprie conclusioni, la Corte di Cassazione richiama inoltre la ratio della disposizione, affermando che la previsione dell'obbligo di comunicazione all'ENEA "si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi", in quanto volta a consentire di verificare che i lavori svolti siano effettivamente diretti a far conseguire un risultato di efficienza energetica, e dunque siano meritevoli di vantaggi fiscali.

Osserva

Occorre peraltro aggiungere che anche l'analoga formula normativa recata dall'art. 6 co. 1 lett. g) del DM 6.8.2020 "Requisiti" attualmente vigente (per il quale "i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (...) sono tenuti a: (...) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori" apposita comunicazione) legittima ad attribuire all'omessa presentazione nei termini della comunicazione all'ENEA la valenza decadenziale attestata dalla Corte di Cassazione.

Remissione in bonis

In ogni caso, tale effetto decadenziale può essere evitato sanando l'omessa presentazione nei termini della comunicazione all'ENEA mediante ricorso all'istituto della remissione in bonis, ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate con, tra le altre, la circ. 25.7.2022 n. 28, p. 128).

Osserva

L'istituto della remissione in bonis **presuppone tuttavia che la violazione non sia stata ancora constatata** (e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza) **e che il contribuente effettui la comunicazione entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile, versando anche la sanzione** di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 nella **misura minima di 250,00 euro.**

Quanto al **termine entro il quale trasmettere la comunicazione all'ENEA** avvalendosi della remissione in bonis, per l'Agenzia delle Entrate il riferimento alla "prima dichiarazione utile" contenuto nell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 **dovrebbe identificarsi nel termine entro cui trasmettere la prima**

dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine entro cui effettuare la comunicazione.

Osserva

Tuttavia, un'interpretazione maggiormente conforme alla ratio dell'istituto parrebbe dover invece indurre a riferire tale termine alla prima dichiarazione dei redditi nel cui ambito la detrazione trova la propria prima utilizzazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti